



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 218 C.G.C. 363/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69549** depositato in data 10.05.2024, proposto da **S.R.** nata a OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Tinaglia - francesco.tinaglia@inpec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio I Ambito territoriale di Palermo - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Stenio" di Termini Imerese), in persona del Ministro pro-tempore, non costituiti;

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (c.f.VLRFNC72E20L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti

del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro pro

tempore, non costituiti;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 03.12.2024, anche a

proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha concluso

come segue: *“ordinare al Ministero dell'Istruzione, oggi Ministero*

dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -

Ufficio I ambito territoriale di Palermo – Istituto di Istruzione Secondaria

Superiore “Stenio” di Termini Imerese), in persona del Ministro pro-

tempore, e all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), Sede di

Termini Imerese, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore di

ottemperare, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, a quanto

disposto nella sentenza n. 537/2023 di Codesta stessa Corte dei Conti -

Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione

monocratica, quale Giudice per le pensioni, prescrivendone le relative

modalità e fissando un termine perentorio per provvedere; - nominare un

Commissari ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza alla

scadenza del termine fissato, si sostituisca alle predette amministrazioni per

provvedere all'ottemperanza; - fissare la somma di denaro dovuta dalle parti resistenti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato".

II. A suffragio delle conclusioni spiegate, parte ricorrente espone che:

a) la sentenza n. 537/2023, resa da questa Corte, ha affermato il suo diritto *"a beneficiare della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12. Della legge n. 335 del 1995 con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro"* e che le spettano, per l'effetto, *"la corresponsione dei ratei arretrati, ossia le differenze (maggiori importi) tra i ratei pensionistici che le sono dovuti in base alla riconosciuta pensione di inabilità ex art. 2, comma 12 della legge n. 335/1955 ed i ratei sin qui percepiti a titolo di pensione ordinaria erogata dall'INPS"* nonché, ancora, che *"sugli arretrati sono dovuti dalla scadenza dei singoli ratei, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT"*;

b) la decisione *de qua*, rilasciata in data 09.01.2024 in copia digitale conforme all'originale nativo digitale, è stata notificata alle controparti in data 15.01.2024 e che, con diffida del successivo 19.01.2024, è stato richiesto – ma infruttuosamente – di darvi esecuzione;

c) la sentenza n. 537/2023 è, allo stato, passata in giudicato.

III. In data 01.10.2024, si è costituito in atti INPS, concludendo affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'istituto rappresenta, infatti, di aver provveduto alla liquidazione della pensione calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 12 legge 335/95, in regime di cumulo, con decorrenza 01/06/2022 in favore della ricorrente. Allega, in giudizio,

l'atto di liquidazione. Significa, altresì, che la pensione verrà corrisposta dal mese di novembre 2024, per un importo pari ad euro 1203,42 lordi (cert. OMISSIS, cat. IOCUM) e che gli arretrati saranno disponibili - come indicato sulla determinazione di pensione mod. te08 - sulle successive rate di pensione non appena saranno terminati gli adempimenti necessari e, tanto, al netto di eventuali ritenute per: 1) Somme corrisposte in precedenza; 2) Tassazione IRPEF secondo la normativa vigente.

IV. All'udienza di discussione del 15.10.2024, richiesto ad opera di parte ricorrente *“termine per depositare l'avviso [...] in ordine alla corretta quantificazione delle somme computate da I.N.P.S. secondo i prospetti in atti”*, il Decidente concedeva alla S. *“termine fino al 22 ottobre per depositare nota difensiva in cui venga esplicitato, con precisione, eventualmente cosa I.N.P.S. non abbia già progettato – in forza della propria produzione difensiva - di corrispondere in corretta esecuzione della sentenza, il tutto all'esito dell'esame della documentazione versata in atti dalla parte convenuta”*. Inoltre, l'ordinanza accordava *“ad INPS, inoltre, fino al 5 novembre termine per replica”*.

IV.1. Per l'effetto, risultano depositati in atti:

a) una nota difensiva di parte ricorrente, datata 22.10.2024, tesa ad escludere la sussistenza dei presupposti per dichiararsi cessata la materia del contendere. Secondo la S., infatti, in allegato alla memoria di costituzione, l'INPS ha depositato i conteggi relativi alla determinazione dell'importo della pensione di inabilità, nonché alla determinazione dell'importo degli arretrati dovuti, i quali *“appaiono corretti”*. Tuttavia, INPS non *“ha depositato alcun conteggio relativo al calcolo degli interessi e dell'eventuale*

rivalutazione monetaria, né nella memoria di costituzione ha fatto riserva di provvedervi in seguito". In conseguenza, per un verso *"l'INPS non ha in alcun modo provveduto ad ottemperare al disposto della sentenza relativo al pagamento degli interessi e della eventuale rivalutazione monetaria"* e, per altro, *"il pagamento degli arretrati non è avvenuto"*, risultando allo stato meramente promesso;

b) una nota difensiva di INPS del 31.10.2024, con cui si richiede dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto *"a seguito delle note depositate da controparte il competente reparto ha rappresentato che dalle operazioni di conguaglio è emerso un credito di euro € 5.386,67 netti, oltre interessi pari ad euro € 496,42"*. Inoltre, *"i succitati importi saranno pagati a dicembre 2024"*;

c) nota INPS del 28.11.2024, con cui parte convenuta, *"a seguito delle note del 31/10/24"* *"deposita cedolino di dicembre 2024"*. L'accluso cedolino comprova la corrispondenza con gli importi indicati da INPS nella citata nota del 31.10.2024.

Considerato in

DIRITTO

1. Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, difettando in atti conclusioni convergenti di tutte le parti contrapposte (Cass. Civ. n. 19845/2019).

2. Deve essere viceversa dichiarata la carenza di interesse all'ulteriore coltivazione del ricorso, constando in atti, secondo il Decidente, la corretta ed integrale esecuzione del *decisum* portato dalla sentenza n. 537/2023 resa da questa Corte.

2.1. Per quanto di rilievo, INPS ha documentato in giudizio: la liquidazione, in favore della ricorrente, della pensione di inabilità riconosciutale all'esito del giudizio di cognizione; gli importi dovuti a conguaglio per la prestazione in discorso (cfr., in particolare, "dettaglio conguaglio") - visto che la ricorrente nelle more del giudizio e dal momento di risoluzione del rapporto con l'Ente di appartenenza percepiva pensione ordinaria - nonché gli importi spettanti alla S. per interessi legali (496,42 euro, con evidente assorbimento della rivalutazione monetaria in ossequio alla statuizione sugli accessori contenuta nella sentenza n. 537/2023); la corresponsione di quanto dovuto, da ultimo, a mezzo del cedolino dicembre 2024.

3. Ciò puntualizzato, peraltro, il Decidente non ravvisa serie ragioni per escludere che INPS si sia esattamente conformato alla sentenza ottemperanda, anche perché prive di persuasività e di specificità sono le contestazioni sollevate sul punto dalla ricorrente che, come da condiviso orientamento declinato dal locale Giudice di Appello in relazione ad ipotesi consimili (App. Sicilia, n. 85/2017), era senz'altro la parte tenutavi. In effetti, solo in sede di udienza, parte ricorrente ha lamentato genericamente la indebita trattenuta di euro € 23.221,33 dall'importo lordo di pensione, a sua volta, pari ad euro € 34.886,81 e frutto, evidentemente, del ricalcolo pensionistico astrattamente spettante alla ricorrente secondo i parametri ex art. 1 co. 12 L. 335/1995 (cfr. dettaglio conguaglio). Secondo la ricorrente, in altri termini, l'importo lordo dovutole in ragione della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è pari, appunto ed esattamente, ad € 34.886,81 lordi. Sennonché – osserva il Decidente – ammettere la plausibilità di tale

(esclusiva) tesi difensiva equivale a denegare che, fra la risoluzione del rapporto di lavoro e (almeno) il deposito della decisione ottemperanda, la ricorrente abbia percepito un più ridotto trattamento di quiescenza: il che, però, non è stando a quanto accertato dalla stessa sentenza n. 537/2023. In sintesi, deve osservarsi, che la “trattenuta” di cui si discute rappresenta l’importo conguagliato da INPS in sede di amministrativa ai fini del calcolo “dare/avere” fra originario trattamento di quiescenza e nuova pensione di inabilità da accertamento giudiziale e questa operazione – rimasta priva di partita contestazione a proposito del suo ammontare – risulta pienamente legittimata dalla sentenza ottemperanda. A proposito del calcolo degli interessi – su cui la ricorrente appuntava esclusivamente l’attenzione in seno alla nota di udienza del 22.10.2024, lamentandone però il mancato riconoscimento – lo stesso risulta inoppugnato, adesso, nel suo esatto ammontare, al pari della corresponsione attraverso il cedolino di dicembre 2024.

4. Poiché alla soddisfazione della pretesa agitata in ricorso si è giunti solo attraverso il cedolino di pensione dicembre 2024, e dunque a ricorso depositato e notificato, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico di INPS ed in favore della ricorrente, nella misura di euro 250,00, comprensive di spese generali ma oltre IVA e CPA se dovute, attesa la natura del rito dell’ottemperanza e delle questioni, di non peculiare complessità oggetto di trattazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi di cui in motivazione;

- condanna INPS al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in 250,00, comprensive di spese generali ma oltre IVA e CPA se dovute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento giurisdizionale.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **03.12.2024**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 3 dicembre 2024

Pubblicata il 5 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

